



Comune di Montegridolfo

PROVINCIA DI RIMINI

Via Roma 2 - 47837 Montegridolfo (RN)
TEL. 0541855054 - FAX 0541855042
C.F. 00613010404 – P.IVA 00613010404
<https://comune.montegridolfo.rn.it/>

Ordinanza del Sindaco N. 1/2025 del 17/02/2025

OGGETTO: TUTELA DELLE STRADE E DELLA CIRCOLAZIONE - MANUTENZIONE DELLE RIPE
--

IL SINDACO

Considerato che ogni volta che si registrano precipitazioni atmosferiche e agenti atmosferici avversi, le strade comunali vengono invase da melma e detriti tali da rendere difficile e senza dubbio pericolosa la circolazione di mezzi e persone,

Visto che ciò è dovuto alla mancanza di fossi di regimazione nei fondi privati, come alla assoluta mancanza di manutenzione delle scarpate fronte strada,

In attuazione dei compiti istituzionali dati all'Ente in materia di Difesa del Suolo, questa Amministrazione intende perseguire i seguenti obbiettivi:

- a) definire le modalità per conservare e ripristinare condizioni di stabilità dei suoli agricoli,
- b) promuovere, presso gli operatori del settore e i singoli proprietari terrieri, modalità corrette di conduzione e tenuta dei fondi agricoli,
- c) definire le modalità per conservare e ripristinare condizioni di stabilità dei suoli agricoli di ripa e scarpata, utilizzando ove possibile le tecniche dell'ingegneria naturalistica, e comunque, in ogni caso, le tipologie di intervento meno invasive dal punto di vista paesaggistico-ambientale,
- d) garantire le opportune sinergie fra i diversi soggetti pubblici e privati che intervengono direttamente o indirettamente sul territorio con opere, lavori e servizi significativi per gli aspetti riguardanti la prevenzione dei fenomeni di dissesto,

Visti:

- il Regio Decreto n.1740/33;
- le norme del Decreto Legislativo n.285/1992 – Nuovo Codice della Strada in materia di alberature e siepi stradali (nuovo impianto e manutenzione) ,
- il Regolamento provinciale in tema di difesa del suolo ,

- il Regolamento comunale di polizia rurale ,
- il Regolamento comunale di polizia urbana ,

che rimangono visionabili sul sito istituzionale del Comune di Montegrolfo e comunque visionabili e ricevibili presso l'ufficio tecnico dello stesso che risponde ai seguenti indirizzi: tel. 0541/855054 int.16 – pec-mail: comune.montegrolfo@legalmail.it ,

Visti altresì i titoli delle norme stesse succitate riguardanti nello specifico i temi di CONTROLLI e di SANZIONI;

ORDINA

a tutti i cittadini, ed ai soggetti pubblici e privati, proprietari, affittuari, o che comunque abbiano l'effettiva disponibilità dei lotti prospicienti le strade di pubblico passaggio, ognuno per la parte di propria competenza, di intraprendere nel proprio campo tutte le necessarie iniziative affinché non si verifichino più tali inconvenienti, tra cui:

1. provvedere alla realizzazione e alla corretta manutenzione dei fossi interni al campo ,
2. provvedere alla realizzazione e alla corretta manutenzione del fosso di guardia a protezione della pubblica via ,
3. provvedere alla manutenzione delle scarpate stradali fronte strada pubblica e delle alberature/siepi in esse ricadenti avendo particolare cura nel rimuovere le parti secche e/o ammalorate ,
4. praticare interventi botanici utili a favorire lo sviluppo radicale delle alberature/arbusti componenti la scarpata al fine di favorire la stabilità della stessa ,
5. non sottoporre a qualsiasi tipo di lavorazione una fascia di terreno di larghezza non inferiore a 1 m. misurata a partire dal ciglio superiore della scarpata sovrastante la sede stradale della viabilità pubblica o di uso pubblico e dal piede inferiore della ripa sottostante la sede stradale medesima ,
6. non sottoporre a qualsiasi tipo di lavorazione una fascia di terreno di larghezza non inferiore a 0.50 m. misurata a partire dal ciglio esterno dei fossi adiacenti la viabilità pubblica o di uso pubblico ;

AVVERTE

- che la responsabilità delle inadempienze alla presente ordinanza è attribuita ai proprietari o ai conduttori dell'area che risultano avere titolo per disporre legittimamente del lotto in cui esse saranno riscontrate ;
- che **le violazioni** alla presente ordinanza, quando non costituiscano violazioni di altre leggi o regolamenti, sono **accertate e sanzionate** secondo quanto previsto dal Regio Decreto n.1740/33, dalle norme del Decreto Legislativo n.285/1992 – Nuovo Codice della Strada in materia di alberature e siepi stradali (nuovo impianto e manutenzione) , dal Regolamento provinciale in tema di difesa del suolo , dal Regolamento comunale di polizia rurale , e dal Regolamento comunale di polizia urbana, le quali **ammonteranno da un minimo di € . 250,00 sino ad un importo massimo pari all'effettivo danno arrecato** ;
- che **la vigilanza sarà esercitata dai funzionari comunali e/o dagli agenti di Polizia Locale tramite sopralluoghi volti a verificare la corretta manutenzione dei fossi e delle scarpate e l'attuazione delle buone pratiche** volte a preservare le strade di pubblico passaggio di questo Comune;

DISPONE

- che la validità del presente atto è a tempo indeterminato ed entra in vigore al momento della sua pubblicazione all'Albo Pretorio;
- che contro il presente provvedimento chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, entro 60 gg. dalla pubblicazione della presente Ordinanza al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna - Bologna che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati ai sensi della

legge 241/90 e SS.MM.II.

Dalla residenza Municipale,

Montegridolfo, 17/02/2025

Il Sindaco

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e
ss.mm.)